#### REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

#### - Terza Sezione -

composto dai Magistrati:

dr. UGO de MAIO Presidente

dr. VINCENZO CERNESE Consigliere Estensore

dott. ssa MARIA LAURA MADDALENA Referendario

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n.

1034, inserito dall'art. 2 della legge n. 205/2000, la seguente:

#### **SENTENZA**

sul ricorso n. 7019/2006 R.G. proposto da:

**IOVENE ANGELA,** rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Di Grazia e Francesco Maria Caianiello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, al Viale Gramsci, n. 19;

# contro

il **COMUNE DI SAN PRISCO**, in persona del legale rappresentante *protempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Oliva ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via S. Brigida, n. 39;

## per l'accertamento

del silenzio-rifiuto con il conseguente obbligo di provvedere sull'istanza reiteratamente proposta, avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza n. 9/84 adottata in data 1.12.1984 dal Sindaco del Comune di San Prisco, relativamente ad un fondo di proprietà della ricorrente, non sussistendo più

le condizioni per il permanere della efficacia di detto provvedimento cautelare

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2006 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto considerato in diritto:

#### **FATTO**

Premette la sig. ra Angela Iovene di essere proprietaria di un fondo di grande estensione sito in località San Prisco (CE) ove è anche ubicata la ex cava denominata "Croce Santa", in relazione alla quale il Sindaco del Comune di San Prisco emetteva in data 1.12.1984, nei confronti della "S.r.l. Calcestruzzi Campania" - successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 17-23.3.1989 - l'ordinanza n. 09/84, recante intimazione a procedere immediatamente alla cessazione dell'attività estrattiva di calcare nella cava, nonché alla chiusura della stessa.

Aggiunge che, in esecuzione della predetta ordinanza, la Polizia Municipale di San Prisco disponeva - con verbale redatto in data 29.1.1988 - il sequestro del fondo, nonché dei beni strumentali ivi ubicati, chiudendo i cancelli d'ingresso ed impedendole, in tal modo, di accedere legittimamente al proprio fondo, con totale compressione dei diritti proprietari da lei vantati non solo sulla ex cava, ma anche su tutti gli altri fondi finitimi, raggiungibili soltanto attraverso i suddetti cancelli, al punto che l'area versa in totale stato di abbandono e degrado, essendosi la cava trasformata in una discarica di rifiuti.

Tanto preso atto che l'inerzia serbata dall'intimata premesso e Amministrazione comunale aveva determinato una situazione illegittima di silenzio-rifiuto, nonostante la nota datata 8.11.2005, prot. n. 17512, inviata al Comune di San Prisco al fine di porre in essere tutto quanto necessario al fine di consentirle l'esercizio del diritto di proprietà e le ulteriori notedatate 18.1.2006 e 9.3.2006 - con cui (atteso anche che con nota prot.n. 2996/CD/PP2/U il Commissariato di Governo per la emergenza, bonifiche e tutela delle acque della Regione Campania l'aveva diffidata a presentare, nel perentorio termine di giorni 90 una proposta di recupero della cava di calcare insistente sull'area in discussione) invitava il predetto Comune a ritirare l'ordinanza n. 9/84, e, da ultimo, l'atto di diffida datato 31.8.2006 (prot. n. 12338 del 4.9.2006) con cui intimava definitivamente al Comune di San Prisco la emissione del più volte richiesto provvedimento, la sig. ra Angela Iovene, con ricorso notificato il 31.10.2006 e depositato il 21.11.2006, impugnava, innanzi a questo Tribunale, il predetto silenzio, deducendo l'unica censura costituita dalla Violazione e falsa applicazione di legge (L. 7.8.1990, n. 241, art. 2 comma 3). Al riguardo la ricorrente evidenzia come - alla stregua della rubricata normativa e nella veste di proprietaria di un immobile che non potrebbe essere interessato dagli effetti dell'ordinanza sindacale n. 9/1984, considerata l'intervenuta cessazione dell'attività estrattiva, il fallimento della società titolare della concessione mineraria, nonché l'urgenza di bonificare l'area, così come imposto dal Commissariato di Governo - non avendo il Comune adottato il regolamento previsto dal citato art. 2 1 procedimento da lei attivato, avrebbe dovuto concludersi con la revoca dellordinanza sindacale n. 9/1984, à da

consentirle di riacquistare il possesso del fondo di sua proprietà nel termine di 90 giorni.

L'intimata Amministrazione comunale si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo l'inammissibilità del proposto gravame del quale, nel merito, ne sosteneva, altresì, l'infondatezza per avere prestato puntuale riscontro alle richieste della ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 14 dicembre 2006 la causa passava in decisione.

#### **DIRITTO**

Va premesso che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 della L. 11 febbraio 2005, n. 15 che ha aggiunto all'art. 2 della L. n. 241 del 1990 il comma 4-bis, ai fini della formazione di un silenzio inadempimento, è venuta meno la necessità della previa diffida, atteso che: << decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3 dell'art. 2 il ricorso avverso il silenzio è proponibile anche senza la necessità di diffida all'amministrazione inadempiente in tanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 (......) >>.

Ciò posto, sempre pregiudizialmente, deve rilevarsi che il ricorso, tendente ad ottenere una determinazione in ordine ad una richiesta di autotutela relativamente ad un atto diveuuto inoppugnabile, è inammissibile.

L'art. 2 della L. n. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza del privato ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

L'evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l'obbligo in parola

non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell'atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (*ex multis*: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (*ex multis*: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione *ultra partes* del giudicato (*ex multis*: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).

Pertanto, nella fattispecie, esclusa la ricorrenza delle fattispecie, sub b) e sub c) bisogna indubbiamente ritenere versarsi in quella sub a) atteso che l'istanza del privato mirante ad ottenere il riesame da parte della P.A. di un atto autoritativo, non tempestivamente impugnato dal medesimo, non comporta la configurazione di un obbligo di riesame, in quanto tale obbligo inficerebbe, tra l'altro, le ragioni di certezze delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale che sono alla base dell'agire autoritativo della P.A. e della inoppugnabilità, dopo breve termine, dei suoi atti.

Conseguentemente non sussiste obbligo di provvedere in capo alla P.A., idoneo a generare una fattispecie di silenzio-rifiuto o inadempimento, in caso di mera proposizione di istanza volta ad ottenere il riesame di una situazione inoppugnabile (C. di S., Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4135). In tale situazione e con evidente attenuazione del principio di legalità, è la P.A. che resta libera di verificare se l'inoppugnabilità dei propri atti meriti o meno di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo, delle esigenze della certezza dei rapporti giuridici e delle disponibilità di bilancio.

D'altronde le affermazioni della ricorrente che invoca **ge**rici provvedimenti a tutela del suo diritto di proprietà o, quanto meno che le

consentano di rientrare nel pieno possesso del fondo, si presentano al limite della giurisdizione di cui è investito questo Tribunale, apparendo quanto mai evidente come una piena tutela dei diritti dominicali è in grado di assicurarla pienamente solo il giudice ordinario, innanzi al quale vanno quindi, esercitate le azioni specificamente dall'ordinamento apprestate per tale precipua finalità (possessorie, petitorie, restitutorie, risarcitorie, ecc.). Inoltre, se - come asserito dalla stessa ricorrente in gravame - il fondo in questione ed i beni strumentali ivi ubicati sono stati posti sotto sequestro in data 29.1.1988 dalla Polizia Municipale di San Prisco, la previa istanza di dissequestro e di rimozione dei sigilli (indispensabile per accedere ai fondi di sua proprietà), andrebbe rivolta al giudice penale, per modo che, anche per quest'altro verso si riaffermerebbe una giurisdizione diversa da quella del giudice adito dall'interessata.

Sul punto, nella nota prot. P.L. R.G. 15631 del 3.11.2006 - versata in giudizio - avente ad oggetto "Richiesta di reintegro in possesso del sito "ex cava Statuto", il resistente Comune sottolinea le ragioni per le quali, allo stato, non si è provveduto a riscontrare la richiesta di dissequestro, più volte reiterata, identificandole nella valutazione e nel rispetto dei vincoli presenti sul territorio, nell'impatto ambientale « per quanto gà perpetrato e maggiormente per quello a venire » e negli stessi lavori a farsi per il recupero ambientale del sito, dichiarandosi, però, « disponibile per un dissequestro temporaneo, per le operazioni dei rilievi da effettuarsi precipuamente ».

Inoltre proprio la suddetta nota, premesso che << (.....) la problematica della "ex cava Statuto" non è tale da poter essere dirimuta (liquidata) in

pochi attimi o con la sottoscrizione di un atto firmato in fretta e furia >> conclude nel senso di ritenere << opportuno quanto doveroso programmare un tavolo di concertazione, con tecnici specializzati, rappresentanti dell'A.C. nonché della parte richedente, anche per la preventiva mediazione del "piano di recupero" che la sua assistita e proprietaria è invitata-diffidata a presentare da parte del Commissario di Governo >> circostanze, tutte, queste, che dimostrano come, nella fattispecie, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla ricorrente, neppure potrebbe ritenersi il resistente Comune essere rimasto assolutamente inerte ovvero, comunque, completamente insensibile alla soluzione del problema. Conclusivamente e ritenendo, in ogni caso, insuperabile il segnalato profilo di inammissibilità derivante dalla invocazione dei poteri di autotutela da parte della competente Amministrazione comunale in relazione ad un atto oramai divenuto inoppugnabile, al Collegio non resta che prendere atto della carenza di interesse nella ricorrente alla proposizione del presente ricorso che va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7019/2006 R.G.) proposto da Iovene Angela, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2006.

UGO de MAIO Presidente

# VINCENZO CERNESE

Consigliere Estensore